
Giustizia: Corte Costituzionale, incostituzionale il divieto di prevalenza dell'attenuante del "fatto di lieve entità" per sequestro di persona e recidiva

Anche se recidivi reiterati, gli imputati del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione potranno beneficiare, se "il fatto è di lieve entità", della riduzione fino a un terzo della pena. È infatti incostituzionale la norma che vieta di considerare prevalente, rispetto all'aggravante della recidiva reiterata, l'attenuante del "fatto di lieve entità" impedendo così di applicare una pena adeguata e proporzionata alla differente gravità del fatto-reato. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 143, depositata oggi (redattore Giovanni Amoroso) dichiarando l'illegittimità dell'articolo 69, quarto comma, del Codice penale nella parte in cui stabilisce che l'attenuante del "fatto di lieve entità" - introdotta dalla stessa Corte nel 2012, con la sentenza n. 68, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione - non possa prevalere sulla recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del Codice penale. "La norma censurata - viene spiegato - contrasta con gli articoli 3 e 27 della Costituzione e vanifica la funzione mitigatrice della pena". Nella sentenza, la Corte ha ricordato che la pena particolarmente elevata prevista per il reato di sequestro di persona - reclusione da 25 a 30 anni - fu introdotta dalla cosiddetta legislazione emergenziale a seguito dell'allarme sociale provocato, negli anni Settanta, da numerosi episodi di sequestro di persona volti a conseguire il riscatto per la liberazione, posti in essere da pericolose organizzazioni criminali, spesso con efferate modalità esecutive, e connotate di norma dal rischio della perdita della vita per il sequestrato, non di rado con l'esito della morte di quest'ultimo. Nella sentenza viene ribadito il principio della necessaria proporzione della pena rispetto all'offensività del fatto, che risulterebbe vanificato da una "abnorme enfaticizzazione" della recidiva, indice di rimproverabilità e pericolosità, rilevante sul piano strettamente soggettivo.

Alberto Baviera